

REGOLAMENTO ENTE DI STATO DEI GIOCHI

Regolamento 1° marzo 2007 n. 1

Disciplina delle modalità e forme di comprova dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n. 1

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) Società: la società di diritto privato alla quale è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative nelle quali si svolgono le attività di gioco ai sensi dell'art. 5 della Legge 27 dicembre 2006 n. 143;
- b) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 143;
- c) Giochi: le attività disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67;
- d) Decreto Delegato: il Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n. 1.

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

1. Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilità di cui all'Art. 6 del Decreto Delegato i soci della Società ed i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo della Società devono produrre all'ESG:

- a) certificato penale generale, o equivalente documento rilasciato da autorità straniera;
- b) certificato di mai avvenuto fallimento, o equivalente documento rilasciato da autorità straniera;
- c) autocertificazione, con sottoscrizione autentica, in cui si attesta l'assenza di provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi a proprio carico negli ultimi quindici anni da autorità di controllo in materia di Giochi.

2. Qualora i soci della Società siano persone giuridiche deve essere prodotto:

- a) il certificato di vigenza della persona giuridica o equivalente documento emesso da autorità straniera;
- b) i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo della persona giuridica.

Inoltre, i titolari di partecipazioni uguali o superiori al 5% al capitale della persona giuridica socia della Società devono produrre all'ESG:

- 1) se persone fisiche, i documenti di cui al comma 1;
- 2) se persone giuridiche, il certificato di vigenza o equivalente documento emesso da autorità straniera, nonché: (i) delibera dell'organo amministrativo dalla quale risulti l'inesistenza delle situazioni previste dall'Art. 6 comma primo del Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n. 1 in capo ai componenti dello stesso organo amministrativo, ovvero (ii) i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi ai componenti dell'organo amministrativo della persona giuridica.

3. In deroga ai commi che precedono, per i soggetti che rivestono la qualità di



- a) autorità statali
- b) enti pubblici
- c) soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) ovvero soggetti sottoposti ad equipollente attività di vigilanza da parte di autorità estere,
è richiesto unicamente il certificato di vigenza o equivalente documento rilasciato da autorità straniera.

Art. 3

(Requisiti di professionalità)

1. Ai fini della comprova dei requisiti di professionalità di cui all'Art. 7, comma primo, del Decreto Delegato i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società devono produrre all'ESG:

- a) un *curriculum vitae* dettagliato;
- b) un'attestazione proveniente dal soggetto in favore del quale è stata svolta l'attività professionale nel settore dei Giochi.

Art. 4

(Obbligo di comunicazione)

È fatto obbligo, da parte dei soci della Società ed i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo della Società, di inoltrare comunicazione all'Ente di Stato dei Giochi, della perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza.

Art. 5

(Ulteriori documenti)

E' in ogni caso facoltà dell'ESG richiedere, mediante apposita comunicazione, ulteriori documenti a comprova dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa.

Art. 6

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione a norma della Legge Qualificata n. 2/2010 e del Decreto Delegato n. 192/2010.

